



Camera di Commercio
Pavia



**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL LOGO ISTITUZIONALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI PAVIA**

(approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 15 del 28 ottobre 2011)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del logo istituzionale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia (d'ora in poi Camera), per tutelarne il valore emblematico e la funzione di identificazione e di riconoscimento. In particolare, stabilisce le condizioni generali per la concessione del diritto d'uso, le modalità di riproduzione e i relativi controlli.

Art. 2 – Titolarità

1. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva della Camera, che lo tutela da contraffazioni o alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.

Art. 3 – Descrizione del logo

1. Il logo della Camera è composto da:
 - un'immagine stilizzata del monumento equestre "Il Regisole" inserita in una corona circolare contornata dall'iscrizione della denominazione "Collegium Mercatorum Civitatis Papiae";
 - l'elemento grafico che contraddistingue il brand del sistema camerale, rappresentato graficamente da una "C" di "Camere di Commercio" e da una "I" di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave;
 - il logotipo "Camera di Commercio di Pavia".
2. I tre elementi non devono mai essere disgiunti.
3. La rappresentazione del logo, con la descrizione ed i principali dati tecnici, è contenuta nel *Manuale di identità visiva* pubblicato sul sito web istituzionale.

Art. 4 – Utilizzo del logo camerale da parte di soggetti esterni

1. L'utilizzo del logo da parte di soggetti esterni è possibile solo se concesso espressamente dalla Camera.

2. In caso di concessione di patrocinio camerale a titolo gratuito o di attribuzione di sostegno economico comunque denominato, il beneficiario è tenuto a riprodurre adeguatamente il logo su tutti i materiali e documenti (sia analogici che digitali), secondo le caratteristiche grafiche e tecniche indicate nel *Manuale di identità visiva* citato all'art. 3, comma 3. In tali casi la richiesta del logo avviene contestualmente alla richiesta di patrocinio gratuito o di contribuito.
3. In ipotesi diverse da quelle indicate nel comma precedente (per esempio utilizzo del logo per partenariati, come link e altre ipotesi disciplinate dall'art. 6 del presente Regolamento), la richiesta di utilizzo dovrà essere inviata alla Camera tramite fax o pec istituzionale, compilando il relativo modulo scaricabile dal sito web dell'Ente. L'autorizzazione è rilasciata dal Segretario Generale.
4. In ogni caso l'utilizzo del logo non può avvenire per fini meramente commerciali, non conferisce alcun diritto d'esclusiva né permette l'appropriazione del logo o di logotipo simile.
5. E' fatto divieto di:
 - modificare la composizione o le proporzioni interne del logo;
 - deformare o distorcere le caratteristiche del logo;
 - modificare i caratteri o i colori del logo;
 - ignorare l'area di rispetto e le disposizioni per il corretto allineamento del testo;
 - applicare il logo in modo da ridurne la visibilità.

Art. 5 – Coordinamento interno

1. L'Ufficio Provveditorato gestisce l'utilizzo del logo camerale su tutti i supporti di immagine coordinata: carte da lettera, modulistica e stampati, pubblicazioni, segnaletica, esposizione oggettistica, ecc.
2. Nel citato *Manuale di identità visiva* sono contenute le caratteristiche grafiche e tecniche dei suddetti supporti di immagine coordinata.

Art. 6 – Utilizzo del logo in Internet

1. Il link da parte di altri siti al sito della Camera è possibile utilizzando la denominazione “Camera di Commercio di Pavia”. I siti ospitanti non devono presentare contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui ovvero contrari a disposizioni di legge o di regolamento.
2. In ogni caso la presenza del logo non rende responsabile la Camera dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante. Eventuali responsabilità di natura civile, penale o fiscale per l’utilizzo del logo sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, il quale terrà manlevato l’Ente camerale da ogni responsabilità.
3. È vietato l’inserimento di pagine del sito camerale all’interno della struttura del sito ospitante (cosiddetto “framing”).
4. L’utilizzo del logo camerale come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere invece espressamente autorizzato, con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano altre amministrazioni pubbliche o aziende speciali del Sistema Camerale.
5. Nell’utilizzo del logo deve sempre essere evitata la confusione o associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

Art. 7 - Vigilanza sull’uso del logo

1. La vigilanza sul corretto uso del logo viene esercitata dalla Camera, anche avvalendosi di enti terzi.
2. La Camera può:
 - richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull’utilizzo del logo;
 - eseguire controlli per accertare la corretta utilizzazione del logo;
 - assegnare all’interessato un termine per l’eventuale regolarizzazione e, se del caso, inibire l’utilizzo.

Art. 8 – Altri marchi camerali

1. La Camera può creare altri marchi per contraddistinguere proprie particolari iniziative.
2. L'utilizzo di tali marchi camerali avviene presentando apposita richiesta, tramite fax o pec istituzionale, compilando il relativo modulo scaricabile dal sito web dell'Ente. A tale utilizzo si applicano le norme del presente Regolamento.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo camerale ed entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012.